



COMUNE DI PAESE
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTI
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

- Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29 luglio 2014
In vigore dal 1° gennaio 2014

INDICE

TITOLO I – IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Art.	1	Oggetto del regolamento e ambito di applicazione	Pag.	3
Art.	2	Presupposto e componenti del tributo	Pag.	3

TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

Art.	3	Presupposto impositivo	Pag.	3
Art.	4	Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree edificabili	Pag.	4
Art.	5	Soggetti Passivi	Pag.	4
Art.	6	Soggetto attivo	Pag.	5
Art.	7	Base imponibile delle aree edificabili	Pag.	5
Art.	8	Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli	Pag.	5
Art.	9	Riduzione per i terreni agricoli	Pag.	7
Art.	10	Determinazione delle aliquote	Pag.	7
Art.	11	Detrazione per l'abitazione principale	Pag.	7
Art.	12	Assimilazioni	Pag.	8
Art.	13	Esenzioni	Pag.	8
Art.	14	Quota riservata allo stato	Pag.	9
Art.	15	Versamenti	Pag.	9
Art.	16	Rimborsi e compensazioni	Pag.	10
Art.	17	dichiarazione	Pag.	10

TITOLO III – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art.	18	Presupposto impositivo	Pag.	11
Art.	19	Soggetti passivi	Pag.	11
Art.	20	Soggetto attivo	Pag.	12
Art.	21	Base imponibile	Pag.	12
Art.	22	Determinazione delle aliquote	Pag.	12
Art.	23	Riduzioni	Pag.	13
Art.	24	Esenzioni	Pag.	13
Art.	25	Versamenti	Pag.	14
Art.	26	Rimborsi	Pag.	14
Art.	27	Dichiarazione	Pag.	14

TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

Art.	28	Accertamento, riscossione coattiva, sanzioni e interessi	Pag.	15
Art.	29	Contenzioso e strumenti deflativi	Pag.	15

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

Art.	30	Norma di rinvio	Pag.	15
Art.	31	Abrogazione di norme	Pag.	15
Art.	32	Efficacia	Pag.	15

TITOLO I – IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, disciplina l'applicazione nel Comune di Paese dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 2

PRESUPPOSTO E COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. La IUC si compone:
 - a. di una componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), disciplinata, in dettaglio, nel Titolo II del presente regolamento;
 - b. di una componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata ad assicurare la copertura dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, disciplinata, in dettaglio nel Titolo III del presente regolamento;
 - nella tariffa sui rifiuti (TARI) destinata ad assicurare la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento. Il Comune di Paese, avendo realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, per il tramite del Consorzio Intercomunale Priula, ha previsto, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva. Per la disciplina di dettaglio della tariffa corrispettiva si rimanda al relativo regolamento approvato dall'Assemblea del Consorzio Intercomunale Priula in data 7 marzo 2014.

TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 3

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, comprese le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le pertinenze delle stesse, nonché i terreni incolti.

Articolo 4
DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE
FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano ad un solo immobile;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
 - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali adottati dal Comune indipendentemente dall'approvazione degli stessi da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi dei medesimi. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
 - e. per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile, nonché il terreno incolto.

Articolo 5
SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a. il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili di cui al punto precedente;
 - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

- d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
- e. l'ex coniuge al quale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata la casa coniugale.

Articolo 6 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Paese relativamente a qualunque immobile la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

Articolo 7 BASE IMPONIBILE DELLE AREE EDIFICABILI

1. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. Fermo restando che il valore imponibile delle aree edificabili è quello stabilito all'art. 5, comma 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992, è attribuita alla Giunta comunale la facoltà di determinare periodicamente, e per zone omogenee, il valore venale in comune commercio delle aree stesse, al solo fine della limitazione del potere di accertamento del Comune.
4. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore almeno pari a quello predeterminato, il Comune non procederà ad alcuna attività di accertamento.
5. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato al contribuente non compete alcun rimborso.

Articolo 8 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili di cui all'articolo 3.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati annualmente con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura DOCFA, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.
Per i terreni agricoli, anche se non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili e che, di fatto, non siano in alcun modo utilizzati. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, previa presentazione, a carico del richiedente, del parere dell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso – dipartimento di prevenzione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, allegando idonea documentazione atta a comprovare lo stato di inagibilità dell'immobile. La riduzione spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda all'Ufficio Tecnico, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, e, in ogni caso, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di inagibilità. Sono fatte salve le dichiarazioni già presentate ai fini ICI purchè permangano le condizioni ivi dichiarate.
La riduzione spetta soltanto se le condizioni di sopravvenuta fatiscenza non sono superabili con interventi di manutenzione ordinaria.
Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considera inagibile il fabbricato:
 - a. oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
 - b. oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
 - c. diroccato, pericolante o fatiscente che presenta:
 - gravi lesioni alle strutture orizzontali e/o verticali
 - privo dei necessari requisiti igienico-sanitari e sicurezza impianti o dei necessari impianti tecnologici (es: acqua, impianto fognario) purchè dette condizioni non siano dipendenti dalla volontà del proprietario;

- in generale uno stato di degrado fisico strutturale che, per essere superato necessita di interventi di cui alle lettere b) c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Articolo 9 **RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 1. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 2. del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 3. del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nel caso in cui il terreno sia in comproprietà tra più soggetti passivi, l'agevolazione spetta solo al soggetto che coltiva il terreno stesso e che possiede i requisiti di cui al comma 1, mentre non spetta a coloro che non conducono il fondo. L'IMU dovuta da questi ultimi deve, quindi, essere calcolata seguendo le normali modalità di determinazione dell'imposta.

Articolo 10 **DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, determina annualmente le aliquote e le detrazioni che hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. In caso di mancata adozione delle aliquote e della detrazione entro il termine di cui al comma 1, ovvero in caso di mancata pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 nel sito informatico del ministero dell'economia e delle finanze entro la data fissata da norme statali, si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente.

Articolo 11 **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonchè per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo stabilito dal Consiglio comunale con la deliberazione di cui all'art. 10, comma 1, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale.

Articolo 12 ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. A partire dall'anno 2014 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Ai fini dell'assimilazione di cui al comma 2, il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

Articolo 13 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
 - e. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - f. gli immobili posseduti e utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, da trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché da organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente periodo, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione, secondo le modalità e le procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto 19 novembre 2012, n. 200;
 - g. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 4 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- h. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- j. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- k. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- l. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- m. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Articolo 14

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %. L'eventuale differenza fra l'aliquota deliberata annualmente dal Consiglio comunale e lo 0,76% spetta, invece, al Comune.
2. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale secondo le modalità di cui all'articolo 15 del presente regolamento.
3. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta relativa ai fabbricati di cui al comma 1 sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 15

VERSAMENTI

1. L'IMU è applicata e riscossa dal Comune.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; in alternativa il versamento può avvenire in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 oppure con l'apposito bollettino postale.
5. Gli enti non commerciali effettuano il versamento, esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, da versare entro il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno di riferimento e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, da versare entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di versamento dell'imposta, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati, a condizione che l'imposta dovuta risulti totalmente assolta.
8. Non si procede al versamento quando l'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno e per ciascun soggetto passivo non è superiore a 2,49 euro.

Articolo 16 **RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune effettua il rimborso della quota a proprio carico entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza e, contestualmente, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno la quota a carico dell'erario che effettua il rimborso.
2. Sulle somme rimborsate dal Comune spettano gli interessi nella misura prevista all'art. 14 del vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate.
3. Per la sola quota comunale, in alternativa al rimborso, il contribuente, con apposita comunicazione da presentare al Comune, può compensare le somme versate e non dovute, con gli importi da pagare a titolo di IMU in via ordinaria per le annualità successive. Qualora, successivamente, il Comune riscontri l'infondatezza o l'inesattezza della compensazione procederà al recupero degli importi indebitamente compensati.

Articolo 17 **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il modello è messo a disposizione anche nel sito internet del predetto Ministero e nel sito internet del Comune di Paese. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Gli enti non commerciali, con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013, devono anche la dichiarazione per l'anno 2012.
4. Gli altri soggetti passivi possono presentare la dichiarazione anche in via telematica con le stesse modalità previste per i soggetti di cui al comma 3.

TITOLO III – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 18 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti all'articolo 4 del presente regolamento, ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Articolo 19 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie, o detenga, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui al precedente articolo 18.
2. In caso di pluralità di titolari di diritti reali sullo stesso immobile, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di pluralità di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, fatta comunque salva la responsabilità solidale tra i titolari di diritti reali, ciascuno di essi effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 20% del tributo complessivamente dovuto; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree edificabili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 20
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Paese relativamente a qualunque immobile la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

Articolo 21
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile delle aree edificabili e dei fabbricati è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, rispettivamente, all'articolo 7 e all'articolo 8 del presente regolamento.

Articolo 22
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, determina annualmente le aliquote che hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. In caso di mancata adozione delle aliquote entro il termine di cui al comma 1, ovvero in caso di mancata pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 nel sito informatico del ministero dell'economia e delle finanze entro la data fissata da norme statali, si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente.
3. Il gettito della TASI concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi comunali indivisibili al netto delle entrate correnti destinate al finanziamento o al rimborso degli stessi. I servizi comunali indivisibili considerati per il conteggio dei costi parzialmente coperti con il gettito della TASI sono quelli di seguito elencati.
 - servizi rientranti nelle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo connessi a:
 - organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
 - segreteria generale, personale e organizzazione;
 - gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
 - gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
 - gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
 - ufficio tecnico;
 - anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
 - altri servizi generali;
 - servizi di polizia locale;
 - servizi relativi alla cultura e alla biblioteca;
 - servizi per la viabilità, la circolazione stradale e servizi connessi;
 - servizi di illuminazione pubblica;
 - servizi urbanistica e gestione del territorio;
 - servizi di protezione civile;

- servizio di gestione e manutenzione parchi e aree verdi e servizi per la tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio e all'ambiente;
 - servizi sociali di assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;
 - servizi necroscopici e cimiteriali;
 - servizio relativo ai servizi produttivi.
4. L'indicazione analitica, per ciascuno dei suddetti servizi, dei relativi costi netti alla cui copertura concorre la TASI, è effettuata annualmente con la deliberazione di cui comma 1.

Articolo 23 RIDUZIONI

A decorrere dall'anno 2015 la TASI è dovuta in misura ridotta di due terzi sull'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Articolo 24 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
 - e. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - f. gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, organismi di investimento collettivo del risparmio), residenti nel territorio dello Stato, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente periodo, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione, secondo le modalità e le procedure definite dal Ministero dell'economia e

delle finanze con il decreto 19 novembre 2012, n. 200. In ogni caso l'esenzione non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Articolo 25 VERSAMENTI

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune.
2. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Il versamento del tributo dovuto per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; in alternativa il versamento può avvenire in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
4. Per il solo anno 2014, in deroga al precedente comma 3, il versamento della prima rata è effettuato entro il 16 ottobre 2014.
5. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 oppure con l'apposito bollettino postale.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di versamento dell'imposta, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati, a condizione che il tributo dovuto risulti totalmente assolto.
8. Non si procede al versamento quando il tributo complessivamente dovuto per l'intero anno e per ciascun soggetto passivo non è superiore a 2,49 euro.

Articolo 26 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune effettua il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate dal Comune spettano gli interessi nella misura prevista all'art. 14 del vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate.

Articolo 27 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dal Comune di Paese. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.
2. In sede di prima applicazione del tributo le dichiarazioni già presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, valgono, in quanto compatibili, anche con riferimento alla TASI purchè

contenenti tutti gli elementi necessari ai fini dell'individuazione del soggetto passivo e della quantificazione dell'esatto ammontare del tributo.

3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono sempre tenuti a presentare la dichiarazione entro il termine indicato al comma 1.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Gli altri soggetti passivi possono presentare la dichiarazione anche in via telematica con le stesse modalità previste per i soggetti di cui al comma 4.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 28

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, SANZIONI E INTERESSI

1. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, le sanzioni e gli interessi si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 29

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
2. In materia di autotutela, accertamento con adesione del contribuente e diritto di interpello si applicano le norme di cui agli articoli da 19 a 34 del vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

Articolo 30

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 31

ABROGAZIONE DI NORME

1. A decorrere dall'efficacia delle norme del presente regolamento è abrogato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (I.MU.), approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 20 aprile 2012.

Articolo 32

EFFICACIA

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2014